

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 148/CSA
(2017/2018)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 078/CSA– RIUNIONE DEL 25 GENNAIO 2018**

I^o COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Giovanni Serges, Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

I. RICORSO DEL F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIERI/CASALE DEL 7.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la FBC Casale ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale al Com. Uff. n. 77 del 10.01.2018 con il quale, in relazione alla gara Chieri contro FBC Casale, veniva inflitta alla società la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 (settore tribuna privo di spettatori – sanzione sospesa ai sensi art. 16 c. II bis C.G.S.), per avere *“i propri sostenitori nel corso del secondo tempo rivolto per circa 20 secondi grida implicanti discriminazione per motivi di razza nei confronti di un calciatore di colore avversario”*.

La reclamante, nell'impugnare la decisione del Giudice Sportivo, ha dedotto che lo stesso avrebbe applicato la doppia sanzione - ammenda e chiusura della tribuna – pur trattandosi della prima violazione e non rivestendo i fatti contestati i connotati della particolare gravità richiesta dall'art. 11 c. III C.G.S..

Il Casale ha anche eccepito che i cori sarebbero stati la conseguenza del comportamento tenuto dal Calciatore oggetto dell'atto discriminatorio il quale, oltre ad impiegare tre minuti per abbandonare il terreno di gioco, avrebbe avuto uno scontro verbale con i medesimi tifosi.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti parziale accoglimento, perché le censure mosse dalla reclamante sono in parte fondate.

Il fatto che i sostenitori del Casale, per circa 20 secondi, abbiano rivolto cori discriminatori all'indirizzo di un calciatore della squadra avversaria è da considerare come un grave comportamento, per cui il Giudice Sportivo ha correttamente applicato la sanzione dell'ammenda, oltre a quella prevista dall'art. 18 c. I lett. e).

Ritiene comunque la Corte che, trattandosi della prima violazione, l'ammenda possa essere contenuta nella misura di € 1.000,00.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria) riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S.D. AUDACE CERIGNOLA AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NARDÒ/AUDACE CERIGNOLA DEL 14.1.2018
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 17.1.2018)

Con ricorso ritualmente introdotto, nei modi e termini di regolamento, la SSD Audace Cerignola ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 83 del 17.01.2018 con il quale, in relazione alla gara Nardò contro SSD Audace Cerignola, veniva inflitta alla società la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00, per avere *“i propri sostenitori in campo, dal diciottesimo del secondo tempo fino al termine della gara lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano sulla testa e sulla schiena”*.

La ricorrente proponeva reclamo avverso la decisione, ritenendo la sanzione inflitta *“eccessiva e spropositata”* perché il Giudice non avrebbe tenuto conto di *“diverse circostanze attenuanti”*, in particolare, che: si è trattato di una condotta di carattere episodico; che la gara è stata disputata in campo avverso; che non sussistono recidive né specifiche né generiche per le gare disputate in casa; perché la società risulterebbe essere una delle poche del settore dilettantistico ad avere adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo, sulla base del D.lgs. 231/01.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento.

Dagli atti ufficiali di gara non emerge che il lancio di sputi sia avvenuto soltanto in un contingente momento, come è scritto nel ricorso della reclamante, perché l'A.A. nel proprio rapporto ha dichiarato che *“a partire dal diciottesimo del secondo tempo successivamente alla realizzazione della rete dell'1 a 0 della squadra locale, venivo ripetutamente fatto oggetto di sputi da parte della tifoseria dell'Audace Cerignola. I suddetti tifosi ... continuavano a sputarmi non appena mi avvicinavo all'altezza dell'area di rigore, fino al termine dell'incontro. Venivo colpito dagli sputi sia alla testa che alla schiena”*.

Dalla ricostruzione dell'episodio operata da parte dell'A.A. emerge che non si è trattato di un episodio, perché lo stesso assistente è stato vittima e bersaglio degli sputi, che lo hanno attinto in più parti del corpo, per quasi mezz'ora.

Considerato che il lancio degli sputi, oltre a costituire un oggettivo pericolo per l'integrità fisica del destinatario, rappresenta una manifestazione di disprezzo nei confronti dello stesso, nonché di particolare inciviltà, Corte respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola di Cerignola (Foggia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Paolo Del Vecchio, Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LUPARENSE/PESCARA C5 DEL 20.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 388 del 5.1.2018)

Con decisione del 5.1.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 respingeva il ricorso dell'A.S.D. Pescara Calcio A 5 esperito per chiedere la condanna della A.S.D. Luparense alla punizione sportiva della sconfitta ex art. 17, comma 5, C.G.S. per aver schierato nell'incontro in oggetto Tobe Belope Roberto, calciatore in posizione irregolare in quanto afflitto da sanzione disciplinare non ancora scontata.

In particolare, durante il periodo di squalifica irrogato dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 con Com. Uff. n. 1039 del 5.6.2017 *“perché al termine dell’incontro, durante il saluto di fair play, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario procurandogli lieve stordimento”*, periodo intercorrente tra il 6.6.2017 ed il 30.11.2017, il predetto atleta si sarebbe svincolato dall’A.S.D. Luparense in data 1.7.2017 per poi militare in una società di calcio a 5 della Federazione Spagnola (il Club Peniscola Rehabmedic) fino al 31.10.2017, con ciò eludendo la sanzione comminatagli.

Successivamente il predetto calciatore veniva tesserato di nuovo per la A.S.D. Luparense in data 6.12.2017 e veniva schierato nel *match* di Supercoppa italiana di Serie A, disputatosi il 20.12.2017 e conclusosi con la vittoria per 7 a 5 della squadra padovana.

La doglianza della compagine abruzzese, secondo cui la squalifica non risulterebbe scontata, in quanto il tesseramento estero ne avrebbe vanificato l’afflittività, con ciò violando l’art. 22, comma 8, C.G.S., è stata valutata priva di pregio da parte del giudice di prime cure, il quale ha sottolineato che *“l’ambito di competenza e la conseguente verifica dell’esecuzione della sanzione è limitata al solo territorio nazionale, esulando dalla giurisdizione dello scrivente Giudice Sportivo qualsivoglia condotta espletata presso altra Federazione estera, l’eventuale valutazione della quale è demandata agli organi di giustizia sportiva di quella nazione”*.

Avverso tale pronuncia di I grado propone ricorso l’A.S.D. Pescara Calcio A 5, la quale incentra la sua difesa sulla possibilità di “riconoscimento ed estensione” a livello europeo (UEFA) e mondiale (FIFA) delle sanzioni comminate da organismi di giustizia nazionali, sulla violazione dei principi di effettività delle norme dell’ordinamento federale italiano e di afflittività e certezza delle sanzioni sportive italiane, nonché sulla mera possibilità che il calciatore in oggetto possa essere stato attinto da D.A.S.P.O. per i fatti violenti da cui era scaturita la squalifica che sarebbe stata elusa col tesseramento estero.

In sostanza, la difesa pescarese si appunta sulla violazione del combinato disposto degli articoli 19, comma 11.4, 22, commi 6 e 8, poiché *“il calciatore, nell’uscire dai vincoli federali con il tesseramento all’estero, ha interrotto tanto l’operatività della sanzione quanto la sua espiazione”*.

L’A.S.D. Luparense controdeduce che il nuovo tesseramento del calciatore è avvenuto in un momento in cui gli effetti del provvedimento disciplinare erano venuti meno, sostenendo che il principio espresso dall’art. 22, comma 8, C.G.S., che regola i casi di provvedimenti disciplinari a termine *“è quello di sanzione a tempo regolarmente scontata e non certo di sanzione a tempo effettivamente scontata”*. In particolare, la difesa dell’*equipe* padovana sottolinea la differenza tra la squalifica di giornate di gara e la squalifica a termine. Mentre nella prima ipotesi grava sulla società l’obbligo di verificare che il tesserato sconti effettivamente la sanzione comminatagli anche a distanza di anni, nel caso della squalifica a termine, che è quello che occupa la cognizione di questa Corte, *“l’effettivo decorso del tempo legittima l’utilizzo del calciatore”*.

Il reclamo è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

L’art. 22, comma 8, C.G.S., che costituisce la normativa di dettaglio relativa alle modalità esecutive delle sanzioni inflitte dagli Organi della giustizia sportiva, afferma che *“I dirigenti, i tesserati della società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della FIGC fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di giuoco e negli spogliatoi in occasione di gare. La violazione dei divieti di cui al presente comma comporta l’aggravamento della sanzione”*.

In particolare dalla lettura di questa norma, nonché dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S., è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa:

a) quello dell’effettività della sanzione irrogata, che dev’essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza;

b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

È d’uopo, inoltre, osservare che le sanzioni inflitte ai tesserati, generalmente denominate “squalifiche”, possono essere di due tipi, per giornate di gara o a termine (cfr. G. Liotta e L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, p. 234).

A questo proposito occorre precisare che la squalifica di un tesserato o del terreno di gioco può essere inflitta in giornate di gara oppure a tempo determinato cioè, mutuando l'espressione da altri rami del diritto, "a data certa".

In quest'ultimo caso, che è poi quello che occupa la cognizione di questa Corte, la squalifica cessa con lo spirare del termine, a prescindere da quante gare siano state disputate durante il periodo di tempo fissato.

Pertanto, decorso il periodo di squalifica che il calciatore Tobe Belope Roberto doveva scontare (periodo compreso tra il 6.6.2017 e il 30.11.2017) senza che costui disputasse gare in Italia, l'A.S.D. Luparense ben poteva di nuovo tesserare il suddetto atleta e schierarlo in campo nella gara di Supercoppa italiana per cui è causa.

A nulla vale la doglianza per cui il calciatore avrebbe giocato in una squadra spagnola durante il periodo di squalifica in Italia. Ciò corrobora soltanto la tesi per cui, semmai un'irregolarità vi è stata, questa è stata perpetrata da una squadra spagnola soggetta alla Giustizia sportiva spagnola.

Infatti, come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di affermare, "il cosiddetto vincolo di giustizia previsto dall'art. 24 dello Statuto della Figc è rivolto esclusivamente ai soggetti affiliati alla federazione" (in questi termini cfr. Tribunale Ascoli Piceno del 20.1.2007) e nel caso di specie nel periodo in esame nessuna squadra italiana, sottoposta alla Giustizia sportiva italiana, ha tesserato e schierato il predetto calciatore.

Questo ragionamento risulta confermato anche da un precedente della Corte di Cassazione, avente ad oggetto l'art. 24 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio (associazione con personalità giuridica di diritto privato), che prevede l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della Federazione ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa F.I.G.C., dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Da tale impegno è desumibile un divieto, salva specifica approvazione, di devolvere le relative controversie all'autorità giudiziaria statale e di accettarne le relative pronunzie, realizzandosi in tal modo una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia (cfr., in questi termini, Cassazione civile, sez. I, 28.9.2005, n. 18919).

Ebbene una squadra spagnola di calcio a 5 opera sicuramente al di fuori del vincolo italiano di giustizia sportiva e, se irregolarità vi è stata, la relativa sanzione dev'essere applicata alla squadra spagnola del Peniscola Rehabmedic e non all'A.S.D. Luparense, in virtù del principio della circolazione internazionale dei lodi sportivi stranieri. Saranno, però, gli Organi spagnoli di giustizia sportiva ad irrogare sanzioni all'esito di un eventuale processo che in Spagna dovrà essere, se del caso, celebrato.

Ad analoga conclusione si perviene muovendo dall'interpretazione dell'art. 17 C.G.S..

I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 17 C.G.S. disciplinano, tipizzandoli, i casi di partecipazione irregolare alla gara che incidono sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva, prevedendo, altresì, le conseguenze sanzionatorie che devono conseguire automaticamente all'accesso "viziato" sul terreno di gioco.

Si tratta, pertanto, di disposizioni caratterizzate da un elevato grado di determinatezza, avendo il legislatore federale previsto espressamente sia la parte precettiva sia la sanzione disciplinare irrogabile automaticamente (senza alcun margine di discrezionalità) al verificarsi delle condotte tipizzate [non è possibile, infatti, proporzionare o graduare la sanzione, in quanto secondo la Corte *"le norme federali non lasciano al giudice sportivo alcun margine, facendo direttamente discendere la sconfitta della gara per 0-3 (c.d. sconfitta a tavolino) senza alcuna previsione di sanzione alternativa, allorché la società faccia partecipare alla gara giocatori squalificati (art. 17, comma 5, C.G.S., ovviamente quando la squalifica non sia stata scontata)"*, cfr. Alta Corte giust. sport., 10 luglio 2012, n. 17, ist. n. 15/2012, A.S.D. S.E.F. Tempio Pausania c. FIGC e LND, in www.coni.it.].

In particolare, ai sensi del comma 5 dell'art. 17, norma applicabile al caso che occupa la cognizione di questa Corte, nel procedimento di cui all'art. 29, commi 7 e 8, la società è punita con la sanzione sportiva della perdita della gara quando:

- a) utilizza durante l'incontro giocatori squalificati o, comunque, privi di titolo per parteciparvi;
- b) si avvale di guardalinee di parte squalificati, inibiti o comunque privi di titolo per parteciparvi;

c) viola gli artt. 34, commi 1 e 3, e 34 bis delle NOIF, che disciplinano il limite di partecipazione dei calciatori alle gare nonché l'obbligo di impiegare i calciatori secondo le regole di ciascuna Lega (cfr. *ex multis*, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 20 marzo 2013, n. 211/CGF).

Quanto all'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame, la norma deve ritenersi tassativa nel senso che, come statuito dagli Organi di giustizia federale, non è suscettibile di applicazione a soggetti non specificatamente contemplati dalla disposizione. La giurisprudenza sportiva ha confermato questa interpretazione, ribadendo il concetto secondo cui l'applicazione della perdita della gara ha luogo soltanto nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla norma di cui all'art. 17, comma 5, C.G.S., non essendo ammissibili interpretazioni estensive della disposizione *de qua*, anche in considerazione dell'afflittività della pena in caso di impiego di tesserati in posizione irregolare (così, Coll. gar. sport, 27 gennaio 2015, n. 3, ist. n. 11/2014, ASD Sammaurese *c.* FIGC e altri, in *www.coni.it*, relativa ad una partita del Campionato di Eccellenza emiliano romagnolo, "*in applicazione del canone quod lex voluit dicit quod noluit non dicit, alcun potere di elasticizzazione o integrazione della norma può essere riconosciuto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale atteso il vincolo formale stringente espresso nel Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che emerge dalla lettura del combinato disposto degli articoli 29, comma 7, e 17, comma 5*"). Sicuramente una squadra affiliata alla Federazione iberica ricade al di là del perimetro soggettivo di applicazione dell'art. 17 C.G.S..

Per quanto concerne, infine, l'ambito di applicazione oggettiva della norma, la fattispecie di più frequente applicazione è senza dubbio costituita dall'impiego nella gara di "*calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo a partecipare all'incontro*" di cui alla lett. a) del comma 5. In tal caso, l'impedimento a prendere parte all'incontro nasce dal fatto che il giocatore non può essere schierato dalla società quando è in corso di squalifica e fino a quando non abbia scontato il provvedimento disciplinare da cui è stato raggiunto.

In ogni caso, in considerazione degli elementi di fatto in possesso di questa Corte, ed in particolare del tesseramento del calciatore Tobe da parte della società spagnola Club Penisola Rehabmedic di Calcio a 5, durata dal 21.6.2017 al 31.10.2017, appare necessario rimettere gli atti alla Procura Federale, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di "particelle elusive" messe in atto dal calciatore, rientrato poi in Italia in prossimità della scadenza della squalifica (30.11.2017) e ritesserato in data 6.12.2017.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pescara Calcio a 5 di Pescara. Rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. PALMESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARIO ARTISTICO SEGUITO GARA PALMESE/SANCATALDESE CALCIO DEL 07.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018)

Con atto, spedito in data 12.1.2018, la Società U.S. Palmese A.S.D ha preannunciato la proposizione ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 10.1.2018 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Palmese/Sancataldese, disputatasi in data 7.1.2018, era stata irrogata, nei confronti del calciatore della Società ricorrente, Artistico Mario, la squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la Società U.S. Palmese A.S.D. faceva pervenire i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento violento, tenuto dal calciatore, Artistico Mario, nei confronti di un tesserato avversario.

Peraltro, a nulla rileva il *lapsus calami* in cui è incorso il Giudice Sportivo nella propria decisione ove si fa riferimento ad un spintone nei confronti di un calciatore avversario, anziché, come in effetti avvenuto, stando al supplemento di rapporto del Direttore di Gara, nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; tale errore non è, infatti, in grado di incidere sulla qualificazione della condotta come violenta e tale, quindi, da meritare un'entità della sanzione, quantomeno come quella inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Palmese di Palmi (Reggio Calabria).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.C. TRENTO S.C.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BARDELLONI EMANUELE SEGUITO GARA CARAVAGGIO S.R.L./TRENTO S.C.S.D. DEL 14.01.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 81 del 15.1.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 81/DIV del 15.01.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Bardelloni Emanuele, tesserato per la reclamante A.C. Trento S.C.S.D., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”*.

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al minuto 10 del 2° tempo regolamentare il calciatore del Trento, Emanuele Bardelloni, a palla lontana, colpiva in modo violento al volto con la mano aperta un avversario. Tale episodio veniva segnalato all'Arbitro, sig. Giuseppe Rispoli della Sez. di Locri, dall'AAI, sig. Stefano Barale della Sez. di Torino.

Avverso tale decisione la società A.C. Trento S.C.S.D. propone reclamo ex art. 36 C.G.S., ritenendo errata la valutazione e qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta rispetto alla condotta contestata al proprio tesserato. Conclude chiedendo in via principale la derubricazione della condotta da *“violenta”* a meramente *“antisportiva”* ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e per l'effetto la rideterminazione nel minimo della sanzione comminata; in subordine chiede la riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Il reclamo proposto nell'interesse del calciatore Bardelloni dalla A.C. Trento S.C.S.D. va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Bardelloni Emanuele, la reclamante, A.C. Trento S.C.S.D., adduce a sostegno delle proprie ragioni l'erronea valutazione e qualificazione dei fatti, e comunque l'eccessiva gravosità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione operata dal Giudice Sportivo, eccepisce l'assoluta mancanza di volontarietà ed intenzionalità della condotta perpetrata dal proprio tesserato, il quale avvicinandosi precipitosamente avrebbe colpito con la mano aperta un avversario.

La Corte, esaminata la documentazione ed in particolare il rapporto dell' AAI, sig. Stefano Barale della Sez. AIA di Torino, nel quale la condotta posta in essere da Bardelloni Emanuele è espressamente descritta come *“violenta”*, ritiene di respingere il reclamo presentato dalla società A.C. Trento S.C.S.D., confermando la qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo nonché la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara a lui inflitta.

Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 16, comma I, del C.G.S. *“Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva”*.

Premessa la correttezza della valutazione e della qualificazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, la società reclamante contesta, in ogni caso, l'eccessiva gravosità della sanzione irrogata nei confronti del proprio tesserato, non avendo il Giudice commisurato la stessa alla natura e alla gravità dei fatti commessi.

Orbene, il comma 4 dell'art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irrispettose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di otto giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

Per quanto attiene alla qualificazione della condotta che legittima l'infrazione della squalifica, si tratta, invero, di una questione di grande rilevanza pratica atteso che a seconda della predetta qualificazione muta la durata della sanzione disciplinare.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica [...] che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accennata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 27 maggio 2010, n. 272/CGF)

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva, giacché quest'ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto [...] frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in *C.u. FIGC*, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie risulta, quindi, evidente che la condotta posta in essere dal calciatore Bardelloni Emanuele, debba essere considerata "violenta" alla luce del dato normativo.

Prescindendo dal fatto che non siano derivati danni fisici permanenti - danno fisico e/o materiale che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi di episodio verificatosi a palla lontana, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva sulla scorta della ricostruzione dei fatti offerta dalla società reclamante.

Tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dal calciatore Emanuele Bardelloni, il Giudice Sportivo, a ragione, ha ritenuto di dover applicare la sanzione di cui all'art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per tre giornate effettive di gara.

Per questi motivi La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Trento S.C.S.D. di Trento

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 22 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini